

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

NON TUTTI GLI ABUSI SI POSSONO QUALIFICARE COME DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Cassazione penale, Sezione III
 Sentenza n. 29901 del 18 giugno-3 luglio 2018.

Due immobili e una pubblica via erano stati sottoposti a sequestro preventivo su provvedimento dell'autorità giudiziaria in ragione della provvisoria contestazione a carico del sindaco di un Comune, nonché del responsabile del relativo ufficio tecnico, di disastro ambientale colposo, ai sensi degli articoli 452-*quater* comma 1 n. 3, e 452-*quinquies* comma 2, del codice penale. In particolare, in conseguenza dell'improvvisa apertura di una voragine all'interno del magazzino di un privato, i vigili del fuoco avevano rilevato la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di cedimento strutturale dell'intero edificio e di un immobile adiacente, contestualmente sottoposti a sequestro, in quanto esposti a pericolo di crollo per induzione.

Entrambi gli immobili risultavano costruiti in totale assenza di provvedimenti amministrativi autorizzativi, in epoca risalente agli anni 80. In conseguenza di quell'intervento il sindaco aveva emesso un'ordinanza di sgombero degli edifici ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Dlgs n. 276/2000.

Al provvedimento, però, non era seguita nessuna concreta applicazione e men che meno un controllo sull'esecuzione; pertanto agli indagati veniva contestata proprio l'inerzia successiva all'emissione dell'ordinanza, avendo esposto i cittadini residenti nei due immobili al concreto e attuale pericolo di crollo degli stessi.

Il ricorso degli indagati, articolato in più punti, veniva accolto nel solo motivo relativo alla insussistenza delle condotte relative all'art. 452-*quater* del codice penale.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il delitto di disastro ambientale, posto a tutela dell'incolumità pubblica, richiede ai fini della sua configurazione delle condotte che svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere, o su una delle sue componenti, in quanto norma posta in rapporto di specialità con la generale disciplina del disastro innominato, di cui all'art. 434 del codice penale. La sentenza rileva la necessità di intendere e tutelare il bene "ambiente" nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, inteso quale risultato delle trasformazioni operate dall'uomo nel tempo.

In conseguenza del rapporto di specialità intercorrente tra le due norme, l'offesa alla pubblica incolumità nei termini di cui all'art. 452-*quater* del codice penale deve trovare sostegno nella compromissione "estesa" esclusivamente del bene "ambiente", a nulla rilevando tutte quelle condotte che determinano una sua lesione a livello mediato.

Secondo la Corte di cassazione, quindi, la condotta di omesso controllo di ottemperanza da parte dell'ente pubblico dell'ordinanza di sgombero, risultava lesiva del bene ambiente solo a livello mediato, ed era quindi inidoneo un addebito di disastro ambientale; mentre sarebbe stato corretto ricondurre il fatto al "vecchio" articolo 434 del codice penale. La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso alla luce dell'insussistenza del *fumus commi delicti*, rilevando che l'abusivismo edilizio, pur avendo comportato la trasformazione originale del territorio con effetti anche sull'ambiente, non veniva indicato come produttivo di conseguenze

dirette sullo stesso. Inoltre pur esistendo validi elementi probanti sul disastro innominato, il fatto era da attribuire agli originari costruttori degli immobili, non al sindaco e al responsabile dell'ufficio tecnico. Dal punto di vista della qualificazione giuridica del fatto, la vicenda segnala come possa essere controproducente il fascino suscitato dalle norme della legge n. 68 del 2015, che può indurre gli organi di polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il giudice delle misure cautelari, a qualificare come delitti contro l'ambiente delle condotte che invece non rientrano nella previsione di quelle norme.

UN CONCORSO DI REATI TRA TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Cassazione penale, Sezione III
 Sentenza n. 41077 del 30 gennaio-24 settembre 2018.

Nell'ambito di un ricorso per Cassazione relativo a un'ordinanza di misura cautelare limitativa della libertà personale, veniva portata all'attenzione della Corte la possibilità, o meno, di configurare un concorso di reati tra l'articolo 416 codice penale (associazione a delinquere) e l'articolo 260 Dlgs n. 152/2006 (ora articolo 452-*quaterdecies* del codice penale: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). La questione era stata in precedenza esaminata dalla Corte nel 2014.

Nella specie, l'indagine traeva origine dalla scoperta di un'associazione dedita all'illecita gestione di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare attraverso l'allestimento di una discarica abusiva all'interno di una cava dismessa – che si trovava nella disponibilità di due coindagati – dove i rifiuti venivano conferiti da più soggetti.

Tra i motivi di ricorso veniva sollevata l'insussistenza di evidenti elementi di distinzione tra il contestato reato associativo e quello sanzionato dall'art. 452-*quaterdecies* del codice penale.

La Cassazione, nel respingere il ricorso degli indagati, evidenziava come del tutto pacifica risulti la sussistenza di un concorso di reati tra l'articolo 416 del codice penale e il reato previsto e punito dall'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, avendo escluso la sussistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie.

In particolare, i reati presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi del tutto diversi: l'associazione per delinquere si caratterizza per una organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti; il traffico illecito di rifiuti si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative finalizzate al compimento di più operazioni per la gestione abusiva di rifiuti, che espongono a pericolo la pubblica incolumità e l'ambiente.

La sentenza rende evidente come, in vicende caratterizzate dall'azione di più persone o da una pluralità di condotte illecite, risulti indispensabile, sin dalle prime indagini, descriverne compiutamente e specificamente negli atti gli aspetti oggettivi (le condotte accertate) e soggettivi (le persone coinvolte, possibilmente con l'attribuzione a ciascuna di ogni condotta; e la descrizione delle posizioni – di diritto o di fatto – rivestite).